

## ACCERTAMENTO

---

### ***Legittimo l'accertamento per importi superiori a quelli indicati nel pvc***

di **Angelo Ginex**

**Non sussiste** alcuna **lesione** del **diritto di difesa** per il sol fatto che la **ripresa a tassazione** contenuta nell'avviso di accertamento sia per **importi superiori** a quelli emergenti dal **prodromico processo verbale di constatazione**, atteso che non da quest'ultimo dipende necessariamente l'atto impositivo, solo in esso esternandosi ciò che viene constatato ed accertato dall'amministrazione finanziaria. È questo il singolare principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 13490 del 18.05.2019](#).

La vicenda trae origine dalla notifica ad una società di due **avvisi di accertamento**, relativi alle imposte dirette e all'Iva, emessi a seguito di **indagini finanziarie** di cui all'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#).

Detti atti impositivi venivano ritualmente **impugnati**, ma i **ricorsi** venivano **rigettati** dai competenti giudici di prime cure e la decisione veniva altresì **confermata in sede d'appello**.

In particolare, i giudici di entrambi i gravami ritenevano che i **contribuenti non avessero offerto prove idonee a superare le presunzioni** relative derivanti dagli **accertamenti bancari** svolti dall'Amministrazione finanziaria.

La contribuente si induceva, pertanto, a proporre **ricorso per cassazione**, deducendo, tra gli altri motivi di doglianza, la violazione di legge ex [articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c.](#), per **erronea applicazione** dell'**articolo 32**, sull'assunto che il giudice del gravame avesse errato nel confermare che le **movimentazioni bancarie giustificassero le riprese**, nonostante la prova contraria fornita.

Contestava, inoltre, l'erronea conferma donata dal giudice di seconde cure circa la **legittimità dell'avviso di accertamento emesso per importi superiori a quelli accertati a seguito della notifica del pvc**, con conseguente **violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo**, per non aver consentito alla contribuente di giustificare le movimentazioni contestate.

I Supremi giudici, **ritenendo infondate le censure della ricorrente**, hanno dapprima **chiarito** le questioni inerenti all'**onere della prova** e al **contraddittorio endoprocedimentale** scaturenti dalle indagini finanziarie.

In particolare, dando seguito a precedenti giurisprudenziali conformi, si è detto che gli

**accertamenti bancari** fanno sorgere la **presunzione relativa di riconducibilità ad operazioni imponibili dei dati** raccolti in sede di accesso ai conti correnti e che **la legittimità del loro utilizzo non è subordinata all'instaurazione di un contraddittorio preventivo con il contribuente**, atteso il mero **ruolo facoltativo** da esso giocato (cfr. **Cass.**, [sentenza n. 10249/2017](#)).

In sede giurisdizionale, poi, il giudice tributario non può estendere la propria indagine, in ordine alla fondatezza della pretesa stessa, all'esame di circostanze nuove ed estranee a quelle originariamente invocate dall'ufficio, in quanto il **processo tributario**, così com'è strutturato, è un giudizio di **impugnazione del provvedimento** e tale caratteristica **circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata** con l'atto impugnato (cfr. **Cass.**, **sentenza n. 4125/2002**).

Nel caso di specie, rilevano i Supremi giudici, è stata fatta corretta applicazione del canone dell'**onere della prova** rinveniente dall'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) da parte dei giudici del gravame e, quindi, la **doglianza** è stata **rigettata**.

Per quanto attiene, invece, la singolare questione afferente all'**accertamento per importi superiori a quelli dedotti nel processo verbale di constatazione**, i giudici di legittimità hanno premesso che **non esiste nell'ordinamento nazionale un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo**, specie nei casi di **controlli a tavolino**, come nel caso *de quo*.

Inoltre, **l'avviso di accertamento è un atto del tutto svincolato dal prodromico pvc**, in quanto solo con detto atto impositivo viene esternata la pretesa fiscale accertata e constatata dall'Amministrazione finanziaria e **solo al rispetto del suo contenuto è tenuto il giudice tributario**.

Pertanto, **non necessariamente devono coincidere gli importi dedotti nel pvc con quelli dell'avviso di accertamento**, né il pvc può **circoscrivere i poteri del giudice**, atteso che il giudizio attiene all'atto impugnato.

Da ciò ne deriva la **legittimità dell'avviso di accertamento** emesso dall'Amministrazione finanziaria per un **importo in misura maggiore rispetto a quanto constatato nel processo verbale di constatazione**.

Pertanto, sulla base di tali ragioni, il **ricorso** dei contribuenti è stato **rigettato**, con condanna della ricorrente alla **rifusione delle spese processuali**, nonché al versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ex [articolo 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002](#).

Seminario di specializzazione

## **ANTIRICICLAGGIO: APPROFONDIMENTO OPERATIVO SULLE NUOVE REGOLE TECNICHE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)